

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n./346153/2004

OGGETTO: COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare variante strutturale al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Francesco al Campo, con deliberazione del C.C. n. 30 del 14/04/2004 (*prat. n.30/2004*), trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30 del 14/04/2004 di adozione, finalizzati a:

- recepire, cartograficamente e normativamente, gli aggiornamenti susseguenti alla normativa vigente, in materia ambientale, commerciale e edilizia privata;
- prevedere un limitato incremento di aree destinate alla residenza e all'attività produttiva;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- l'adeguamento delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale agli aggiornamenti della normativa vigente: D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico per l'Edilizia); D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. (Disciplina del Commercio), Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/06/1996 e della sua Nota Tecnica Esplicativa e Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico P.A.I. (Carta di Sintesi inerente la pericolosità geomorfologica) e L.R. n. 21/98 (Riutilizzo dei Sottotetti);
- l'introduzione di nuove tipologie di azzonamento (AP aree pertinenziali; TE aree a destinazione terziaria) e la soppressione di altre tipologie di azzonamento (RI – attività improprie agricole; TR aree di trasformazione);
- l'incremento della capacità residenziale individuando nuove aree nella porzione sud del territorio con una superficie complessiva di 45.000 mq;
- l'incremento della superficie territoriale relativa ad attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali;
- provvedere a piccole modifiche normative, per meglio adeguare lo strumento urbanistico alle attuali necessità di chiarezza e di semplicità di consultazione;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità in data 06/02/2003;

Servizio Difesa del Suolo in data 20/02/2004 e in data 18/05/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Francesco al Campo con deliberazione C.C. n. 30 del 14/04/2004, le seguenti osservazioni:
 - a) l'area di nuovo impianto *RN1b* ubicata lungo la S.P. n. 13 e le aree *RN3a – RN3b* ubicate lungo la S.P. n. 17, **non potranno avere accessi diretti sulle strade provinciali**, come previsto dall'art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C.: “ ... *tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito*”. In considerazione del fatto che la cartografia del piano individua una viabilità interna, ad ogni singola area sopra citata, si ritiene opportuno segnalare la necessità di prevedere nelle schede d'area il divieto d'accesso diretto sulle strade provinciali;
 - b) **non viene dimostrato chiaramente**, nella *Relazione Illustrativa* della Variante, **il modello analitico utilizzato per ridefinire la capacità insediativa**; a riguardo si osserva che il comma 4 dell'art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i. stabilisce quanto segue: “*Il criterio analitico è sorretto da una relazione tecnica contenete dettagliate analisi.*”. Si sottolinea che, come riportato nell'art. 14 della L.R. 56/77, le analisi

demografiche e socio-economiche debbono essere riferite ad un periodo di almeno 20 anni;

c) **la documentazione cartografica** allegata alla variante strutturale del P.R.G.C. **non segnala la fascia di rispetto** degli elettrodotti che attraversano il territorio comunale;

d) con riferimento al rischio idrogeologico si evidenzia quanto segue:

- la “*Carta del dissesto in atto e potenziale - (Tav. 6.2)*” deve classificare integralmente le aree a modesta probabilità d’inondazione (TR = 100-200 anni) come ambiti a pericolosità elevata *EbA* e conseguentemente la *carta di sintesi* deve individuare tali aree in classe di pericolosità geomorfologica IIIa (ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP del 1996 e della sua Nota Tecnica Esplicativa). Nello specifico una porzione delle aree di nuovo impianto produttivo, denominate “*PN 3 e PN 4*”, pur ricadendo alla luce di quanto sopra in un ambito a pericolosità molto elevata *EbA*, è stata inserita, in modo inopportuno, in classe *II3*. La realizzazione di un’arginatura in sponda destra, a difesa dell’area produttiva sopra citata, deve essere corredata da una successiva fase di collaudo, come indicato nella Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP del 1996. Soltanto a seguito del collaudo si potrà eventualmente pervenire ad una classificazione meno condizionante dell’areale in oggetto;
- la *carta di sintesi* non riporta i processi legati all’evento alluvionale del 2000, i quali, secondo la Banca Dati della Provincia di Torino, avrebbero prodotto una serie di dissesti puntuali talora localizzati in aree di Classe *I*. Si ritiene opportuno verificare l’intensità dei dissesti segnalati nel corso dell’evento alluvionale considerato, in modo da escludere eventuali incompatibilità tra le caratteristiche di pericolosità geomorfologica del territorio e le classi d’idoneità all’utilizzazione urbanistica adottate;
- le aree interessate da nuovi insediamenti devono essere supportate da una relazione geologico-tecnica come specificato nell’art. 14 della L.R. 56/77 e ribadito al punto 2, scheda C, sezione I, parte seconda della Circolare del Presidente della Giunta regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE;
- le schede tecniche, allegata alla variante strutturale del P.R.G.C., sono prive delle Classi di utilizzazione urbanistica definite dalla *Carta di sintesi* della pericolosità geomorfologica (tav. 6.6). Il comma 12.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla circolare P.G.R. 8 maggio n. 7/LAP 8 riporta quanto segue: “... *in ciascuna scheda, relativa ad ogni singola area, andrà indicata la classe, o le classi, di idoneità all’utilizzazione urbanistica individuate nella cartografia di sintesi.*”;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, **viene dichiarata l’incompatibilità** della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;

3. **di trasmettere** al Comune di San Francesco al Campo ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,.....